

FORMAZIONE DI BASE SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

9. Obblighi e sanzioni



INDICE DEI CONTENUTI

- **Obiettivo e destinatari della formazione**
- **Tenuti agli obblighi ed esclusi dagli obblighi**
 - Il percorso di inclusione sociale e lavorativa
 - Il percorso di inclusione sociale e lavorativa: obbligo e adesione volontaria
 - Il percorso di inclusione sociale e lavorativa: gli esclusi dalla scala di equivalenza
 - Gli esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa
 - Gli esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa e sociale
- **Le tempistiche dei percorsi di accompagnamento**
 - La previsione normativa
 - Le indicazioni delle linee guida
 - La gestione degli incontri
- **Tipologie di obbligo**
 - Obbligo di incontrare i servizi entro 120 giorni dal PAD
 - Obbligo di monitoraggio 90 giorni
 - Nuclei con componenti adulti esonerati e componenti minorenni in obbligo scolastico
- Obbligo di attivazione lavorativa e relativo monitoraggio
- Obbligo di istruzione e formazione
- I PUC: non obbligo ma possibile impegno
- Tipologie di obbligo: prospetto riassuntivo
- **Sanzioni**
 - Sanzioni: decadenza dal beneficio
 - Sanzioni: sospensione dal beneficio
 - Sanzioni e decadenze: nota bene!
 - Reati, condanne e decadenza dal beneficio
 - Revoca dal beneficio
- **Controlli**
 - Controlli e verifiche (1)
 - Controlli e verifiche (2)
 - Controlli e verifiche (3)

OBIETTIVO E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVO



Approfondire gli obblighi e le sanzioni nell'ambito dell'Assegno di Inclusioni (ADI)

DESTINATARI



Operatori sociali e altri operatori dei servizi territoriali (*es. Servizi Sociali, Centri per l'Impiego, Servizi per la salute, Servizi della giustizia, Centri per le famiglie, Comuni, Consorzi ed Aziende Speciali, etc.*) coinvolti nella verifica degli obblighi e delle sanzioni

TENUTI AGLI OBBLIGHI ED ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA



I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale del nucleo, **sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa**. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.



La valutazione multidimensionale e la definizione del patto per l'inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'ADI, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. **Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni**.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA:

Obbligo e adesione volontaria



Componenti con obbligo di attivazione: i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (in breve, **obblighi di attivazione lavorativa**). Sono altresì tenuti a aderire ad un percorso di inclusione sociale (**obbligo di attivazione sociale**). Gli obblighi di attivazione lavorativa e sociale sono definiti rispettivamente nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i centri per l'impiego e nel Patto per l'Inclusione sociale (PaIS) con i servizi sociali. L'inosservanza degli obblighi determina l'applicazione delle sanzioni.

Adesione volontaria: i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono richiedere l'adesione volontaria al percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o sociale. I componenti a vario titolo esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa possono aderire volontariamente al percorso di inserimento lavorativo. In questo caso, il mancato rispetto degli impegni non comporta sanzioni.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA: Obbligo e adesione volontaria



I beneficiari dell'ADI, esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DL 48 2023, fatte salve le previsioni per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA: Gli esclusi dalla scala di equivalenza

ADI

Non si considerano beneficiari dell'ADI e, pertanto, **sono esclusi da tutti gli obblighi**, i componenti tra i 18 ed i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico

SFL

Questi componenti del nucleo hanno facoltà di richiedere il **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**

GLI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA



Fatta salva la possibilità di aderire **volontariamente**, sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso di attivazione lavorativa:

- I componenti che non esercitano responsabilità genitoriali
- i titolari di pensione diretta
- le persone occupate (lavoratori dipendenti con reddito annuo \geq €. 8.500,00 annui; lavoratori autonomi con reddito annuo \geq €. 5.500,00 annui);
- i frequentanti un regolare corso di studi;
- le persone con disabilità ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;

GLI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA E SOCIALE



Sono invece **esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa e sociale**, potendo tuttavia aderire volontariamente, i componenti del nucleo che ricadono nelle seguenti categorie:

- i componenti di età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità come da allegato 3 DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Per questi soggetti viene meno anche l'obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, fatte salve le eccezioni delineate nelle slide successive.

LE TEMPISTICHE DEI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO

LA PREVISIONE NORMATIVA

Come stabilito dall'articolo 9, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, *"Il nucleo è convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione entro **centoventi giorni** dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale".*



I beneficiari, **in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi** per un primo incontro entro i medesimi termini di **centoventi giorni** dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi. Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, per essere riattivata a seguito dell'incontro.



Successivamente, **ogni novanta giorni**, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 3, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Resta fermo che **il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade** dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023. "

LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PaIS

Sebbene la norma primaria ponga in capo ai beneficiari l'obbligo di attivarsi, presentandosi ai servizi, anche in assenza di convocazione da parte di questi ultimi, il decreto attuativo pone anche un analogo termine ai servizi per la convocazione dei beneficiari. In ogni caso una efficace attuazione della misura richiede che l'intero processo sia gestito dai Comuni, attraverso l'organizzazione degli incontri secondo tempistiche che evitino la sospensione del beneficio. Fermo restando il termine ultimo dei 120 giorni per la prima convocazione, le linee guida suggeriscono, a **regime**, di adottare una tempistica che consenta di avvicinare maggiormente l'avvio della erogazione del beneficio con l'avvio del percorso di accompagnamento del nucleo familiare:

-  **realizzare l'analisi preliminare entro 60 giorni** dalla sottoscrizione del PAD nucleo;
-  **definire il Patto per l'inclusione sociale entro 60 giorni** dal primo appuntamento con i servizi sociali.

Resta fermo che in fase di prima applicazione i centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo rappresentano il termine per il solo svolgimento del primo incontro.

Il rispetto di tale tempistica consentirebbe la sottoscrizione non solo del **Patto per l'inclusione sociale** ma anche del **Patto di servizio entro 120 giorni** dalla sottoscrizione del PAD nucleo. Infatti, la norma prevede per i componenti indirizzati ai Centri per l'impiego in esito alla analisi preliminare (o al quadro di analisi se necessario) che il Patto di servizio sia firmato entro 60 giorni dall'invio.

GLI INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO



I **servizi sociali** dopo il primo incontro sono tenuti ad **incontrare i nuclei beneficiari con cadenza non superiore a 90 giorni** (sia prima che dopo la sottoscrizione del Patto). Per i nuclei che non si presentano alle convocazioni in assenza di giustificato motivo è prevista la **decadenza**.



Anche **in assenza di convocazione i beneficiari sono comunque tenuti a presentarsi ogni 90 giorni** per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio in attesa dell'incontro. I beneficiari, per evitare la sospensione, potrebbero anche presentarsi ai patronati, anziché ai servizi sociali. Sulla piattaforma GePI viene riportata l'informazione delle presentazioni del nucleo presso i Patronati.



Sebbene i beneficiari abbiano l'obbligo di presentarsi anche in assenza di convocazione, è sempre bene che gli incontri siano gestiti dai servizi sociali, funzionalmente all'attuazione delle attività di definizione del percorso di accompagnamento e di monitoraggio della sua attuazione, garantendo tuttavia una frequenza non superiore a 90 giorni rispetto all'incontro precedente, per evitare la sospensione.

TIPOLOGIE DI OBBLIGO

OBBLIGO DI INCONTRARE I SERVIZI ENTRO 120 GIORNI DAL PAD

A seguito della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, il beneficiario riceve le indicazioni attraverso il SIIISL per presentarsi al **primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni** dalla sottoscrizione del **PAD nucleo** per avviare la valutazione multidimensionale.

In caso di mancato incontro:



Se c'è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c'è un giustificato motivo per la mancata presentazione, **il nucleo decade dal beneficio.**



Se non c'è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

**NOTA
BENE**

Come da **messaggio INPS 2132**, nel caso in cui la scadenza dei 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo intervenga in prossimità della conclusione delle verifiche istruttorie (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda dell'ADI), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà comunque all'erogazione delle prime tre mensilità spettanti in caso di accoglimento della domanda. La sospensione verrà meno a seguito dell'incontro presso i servizi sociali.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO OGNI 90 GIORNI

Successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti **a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione.**



In caso di **mancata presentazione** il beneficio economico è **sospeso**, con le stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.



In caso di **convocazione** agli incontri, anche con frequenza maggiore, e **mancata presentazione senza giustificato motivo**, il nucleo **decade** dalla misura.

Dall'obbligo di presentazione ai Servizi sociali per gli incontri successivi al primo, sono **esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza**, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell'ambito di tali percorsi.

NUCLEI CON COMPONENTI ADULTI ESONERATI E COMPONENTI MINORENNI IN OBBLIGO SCOLASTICO



Per i nuclei composti **solamente da componenti adulti esonerati dagli obblighi - di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** - almeno un componente adulto è tenuto alla sottoscrizione del PaIS ai fini di assicurare il monitoraggio dell'adempimento scolastico da parte dei componenti minorenni.



In questi casi, **il componente che ha sottoscritto il PaIS sarà soggetto agli obblighi di conferma della posizione del nucleo presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall'ultimo incontro.**



Sono tuttavia escluse dall'obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, anche se soggette all'obbligo di sottoscrizione del PaIS che, ove necessario, verrà definito con il supporto del Centro Anti Violenza (CAV) competente. Sarà cura dei servizi sociali, con la definizione dell'analisi preliminare, individuare nei PaIS idonei strumenti ed interventi di supporto al nucleo, nonché le modalità di monitoraggio dell'impegno scolastico da parte dei minorenni del nucleo, coerenti con i percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza già delineati e con le esigenze di protezione dei componenti il nucleo.

OBBLIGO DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA E RELATIVO MONITORAGGIO



Dopo la sottoscrizione del PAD nucleo e l'incontro con i servizi sociali, i componenti che risultano attivabili al lavoro devono compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere **il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PAD individuale) sul SIISL**, indicando almeno 3 Agenzie per il Lavoro (APL), e sottoscrivere con il Centro per l'Impiego (CPI) competente, il **Patto di Servizio Personalizzato (PSP)**. È opportuno che in occasione dell'incontro con i servizi sociali i componenti attivabili al lavoro siano informati sul successivo percorso da intraprendere per l'attivazione lavorativa.



Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto **entro 60 giorni** dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.



I componenti del nucleo familiare che sono **tenuti all'obbligo di attivazione lavorativa** e che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato, dopo il primo incontro sono tenuti a presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione o la decadenza del beneficio economico, secondo le stesse modalità descritte per la decorrenza del termine di 120 giorni.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Per i beneficiari dell'ADI appartenenti alla **fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione**, nel patto di inclusione sarà previsto **l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.



Non ha diritto al beneficio il nucleo per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. Articolo 12, comma 3-bis, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123

I PUC: Non obbligo ma possibile impegno

- Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, alla **partecipazione a progetti utili alla collettività**, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
- I progetti sono svolti presso il Comune di residenza o presso altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, previo accordi tra le parti. Lo svolgimento di tali progetti è a **titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato** e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
- La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'ADI, **tenuti agli obblighi**, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto per l'inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio, **comporta la decadenza dal beneficio**, a norma dell'articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'ADI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

?

Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l'impegno deve essere formalizzato?
Si, l'impegno dovrà essere formalizzato.

TIPOLOGIE DI OBBLIGO: Prospetto riassuntivo

	Valutazione multidimensional e nucleo	Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) nucleo	Impegni PaIS	CV e PAD individuale	Patto di Servizio (PSP) individuale	Partecipazione a PUC	Ricerca lavoro/formazione	Presentazione ogni 90 giorni
a. Obbligo di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriale e senza cause di esclusione	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	se previsto dal PSP; abbinamento effettuato solo dai CPI	obbligatorio	obbligatorio
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	CPI/SIISL	CPI/SIISL	CPI/MyAnpal
b. Facoltà di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti con disabilità o di età ≥ a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione sulla violenza di genere	obbligatorio	facoltativo, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵	se previsto	facoltativo	facoltativo	facoltativo	facoltativo	non previsto, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵
Luogo/Piattaforma	SerServizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	SIISL	Servizi Sociali o Patronato
c. Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)								
I componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto
Luogo/Piattaforma	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa								
Componenti di età ≥ 18 esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, non inclusi nelle tipologie precedenti	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	facoltativo	facoltativo	se previsto dal PaIS	facoltativo	obbligatoria
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	CPI/SIISL	Servizi sociali o Patronato

Sono esclusi dagli obblighi lavorativi i seguenti:

- i componenti che non esercitano responsabilità genitoriali
- le persone occupate
- i frequentanti un regolare corso di studi
- i titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;

- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza

SANZIONI

SANZIONI: Decadenza dal beneficio



L'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che **il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio** se un componente del nucleo tenuto agli obblighi:

- **non si presenta alla convocazione** presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- **non sottoscrive il patto per l'inclusione** o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- **non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello
- **non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro**, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- **non rispetta le previsioni di comunicazione** di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, **intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.**

SANZIONI: Sospensione del beneficio (1/2)



In caso di mancata presentazione al primo incontro presso i Servizi Sociali (e in assenza di convocazione da parte degli stessi) entro il termine dei 120 giorni, il nucleo incorre nella sospensione del beneficio. I beneficiari devono essere **convocati o presentarsi spontaneamente affinché venga assicurata l'erogazione** della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione.



A seguito della **registrazione in piattaforma dell'avvenuto incontro** da parte dei Servizi sociali, l'erogazione della misura sarà ripristinata, recuperando eventuali mensilità non percepite.



Le **registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile** per le relative disposizioni mensili di pagamento (messaggio INPS 2132). Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo.



Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di **90 giorni**, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l'impiego sono gestite con le **stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni**.



Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla **convocazione** da parte dei servizi sociali o dei centri per l'impiego nel termine fissato, senza un giustificato motivo, **decade dalla misura**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.

SANZIONI: Sospensione del beneficio (2/2)



L'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prima che diventino definitivi. La medesima sospensione si applica anche nei confronti **del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante** ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.



I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14, art. 8, sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice competente. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15, art. 8, sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48/2023 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.



La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

SANZIONI E DECADENZE: Nota bene!



La sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, sia nei casi di sospensione che di decadenza, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.



La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi.



Nei casi di sospensione il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, a seguito della registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.



In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare **solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza**.

REATI, CONDANNE E DECADENZA DAL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 8 c.1 del D.L. 48:

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, **rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omette informazioni dovute**, è punito con la reclusione da **due a sei anni**.
- **L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio**, anche se provenienti da attività irregolari, rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio economico, è punita con la reclusione da **uno a tre anni**.
- Nei **casi di condanna in via definitiva** del beneficiario per i reati di cui sopra o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.




La **decadenza** è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto **prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza**.

REVOCA DAL BENEFICIO

Quando **INPS accerta la non corrispondenza al vero** delle dichiarazioni e delle informazioni ricevute, dispone l'immediata revoca dal beneficio.

A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla **restituzione** di quanto indebitamente percepito.



In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta.

Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 (vedere slide precedenti), il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza.

CONTROLLI

CONTROLLI E VERIFICHE (1/4)

I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, delle verifiche sulla composizione dei nuclei familiari e sulle dichiarazioni concernenti le condizioni di svantaggio, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento dell'Assegno di inclusione (art. 8, c. 11 e 12, D.L. 48/2023)

I requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Relativamente ai requisiti anagrafici, nel caso in cui risulti necessario un supplemento di istruttoria, **l'INPS, per il tramite della Piattaforma GePI, invia ai Comuni la richiesta di effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti**. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la Piattaforma GePI **entro il termine di 60 giorni**.

Decorso questo termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato, **l'INPS procede ad accogliere la richiesta**.

CONTROLLI E VERIFICHE (2/4)



Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la **responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate**, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

Maggiori info:



Slide

I contenuti relativi alle verifiche sulla composizione del nucleo familiare nelle slide n. 1 – Introduzione all'ADI – Parte I



Sito

Sulla verifica dei requisiti consulta il sito ADI operatori alla pagina [Verifica requisiti](#)

CONTROLLI E VERIFICHE (3/4)



Tutti i soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (tra cui Comuni e Centri per l'Impiego attraverso l'interoperabilità con le loro piattaforme) mettono a disposizione, **immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza** le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.



L'INPS, per il tramite del SIISL mette a disposizione dei Centri per l'Impiego e dei Comuni gli eventuali conseguenti **provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio**.



I soggetti preposti ai controlli e alle verifiche **trasmettono all'autorità giudiziaria**, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica nei casi di:

dichiarazioni mendaci

conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio

CONTROLLI E VERIFICHE (4/4)



I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo **dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri** per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza.



Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, **un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione**, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

PER SAPERNE DI PIÙ: Risorse normative

- [Decreto Lavoro 2023](#) (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#)) - **Assegno di inclusione.**
- [Decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023](#), chiarisce gli elementi essenziali e le modalità attuative dell'ADI

Per consultare tutta la normativa sull'Assegno di inclusione vai sul [sito ADI Operatori](#)

PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito lavoro.gov.it
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di Poste.it
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it